

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 3-2019 - Venerdì 25 gennaio 2019

In questo numero:

- **Diritto camerale 2019: nessuna variazione**
- **PEX anche per le differenze cambio**
- **Nuovo obbligo di nomina organo di controllo nelle Srl: termine per provvedere**
- **IVA: furto di merce da esportare**
- **Regime forfetario, alcune precisazioni**

LEGAL

- **Comodato modale solo se la prestazione a carico del comodatario non assume i caratteri di corrispettivo per il godimento della cosa**

DIRITTO CAMERALE 2019: NESSUNA VARIAZIONE

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 432856 del 21.12.2018, ha **confermato per il 2019 gli importi del diritto camerale annuale** già dovute per lo scorso anno. Per i soggetti iscritti alla **sezione speciale** del Registro delle Imprese, il diritto è il seguente: - società semplici non agricole 100 euro (unità locale 20 euro); - società semplici agricole : 50 euro (unità locale 10 euro); - società tra avvocati ex D. Lgs. n. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro); - imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro). Per le imprese iscritte alla **sezione ordinaria** del Registro, le misure sono le seguenti: - imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro); - tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2018, da un minimo di 100 euro ad un massimo di 20.000 euro (unità locale: 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro). Il tributo è dovuto anche per le **imprese soggette al REA**: diritto fisso annuale di euro 15. Le **unità locali** e le **sedi secondarie** di imprese con **sede principale all'estero** devono versare per ciascuna unità o sede 55 euro. Il versamento deve essere **arrotondato all'unità di euro**. Come previsto dal D.M. 22.5.2017, per il triennio 2017-2019 e dal D.M. 2.3.2018, per il biennio 2018-2019, è prevista una maggiorazione fino al 20%, che potrà essere revocata dal MISE, valutata la situazione delle singole Camere di Commercio.

PEX ANCHE PER LE DIFFERENZE CAMBIO

Secondo l'Agenzia delle Entrate (risposta all'interpello n. 5 del 10.1.2019) i **maggiori valori** che derivano dalla cessione di **partecipazioni in valuta** dovuti alla fluttuazione del **cambio**, rappresentano una **componente della plusvalenza** realizzata e **non** una differenza di cambio **autonomamente rilevata** in bilancio. Tali differenze positive assumono quindi il regime fiscale proprio di tale plusvalenza e **possono beneficiare della participation exemption** se sussistono, per la partecipazione alla quale sono collegate, i requisiti previsti dell'art. 87 del TUIR. Tale interpretazione sostanzialmente deriva dall'applicazione **della derivazione rafforzata**, prevista dal principio contabile OIC 26.

NUOVO OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL: TERMINE PER PROVVEDERE

Come noto, l'art. 379, comma I, del Decreto legislativo che introduce la nuova disciplina della crisi d'impresa, fissa i nuovi parametri, al superamento dei quali le **S.r.l. devono dotarsi dell'organo di controllo**. Il **termine ultimo** imposto alle società interessate all'adeguamento è di **9 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento** (cioè, 30 giorni dalla pubblicazione del sulla Gazzetta Ufficiale). Entro lo **stesso termine** le società interessate dovranno, se necessario, **adeguare** alle nuove norme **anche gli statuti**. Ricordiamo che le nuove regole per l'obbligo di adozione dell'organo di controllo prevedono il **superamento per due esercizi consecutivi** di almeno **uno dei seguenti limiti**: - totale dell'**attivo** dello Stato patrimoniale pari a **2 milioni di euro**; - **ricavi** delle vendite e delle prestazioni pari a **2 milioni di euro**; - **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio pari a **10 unità**. L'**obbligo** di nomina dell'organo di controllo o del revisore **cessa** quando **per tre esercizi consecutivi non** sia stato **superato alcuno dei predetti limiti**. Ovviamente, restano **confermate** anche le ipotesi di **nomina** dell'organo di controllo in presenza all'obbligo di **redazione del bilancio consolidato** ed al **controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti**.

IVA: FURTO DI MERCE DA ESPORTARE

Interessante pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Liguria (n. 1037/4/2018) riguardo all'obbligo di assolvere l'**IVA** sulla **cessione di merce destinata all'esportazione**, oggetto di furto. Nel caso in cui il furto avvenga (sul territorio dello stato) quando ancora la **merce non** sia stata **consegnata** al cessionario non residente (od a qualcuno che agisce per suo conto), l'imposta **non è dovuta**, in quanto non si è realizzato il presupposto impositivo (costituito dalla cessione di beni sul territorio dello stato). Qualora invece la **cessione** da parte del cedente al cessionario non residente sia **avvenuta prima del furto** (e prima che la merce sia uscita dal territorio comunitario), l'imposta è **dovuta**.

REGIME FORFETARIO, ALCUNE PRECISAZIONI

Uno dei temi d'interesse per i soggetti che accedono nel 2019 al regime forfettario riguarda l'eventuale esecuzione di adempimenti particolari. L'accesso al regime forfettario per i **soggetti in attività che provengono dal regime ordinario** o da quello di vantaggio **non è richiesta alcuna comunicazione** specifica; resta ferma l'osservanza delle corrette regole di fatturazione delle operazioni. Solo i **soggetti che avviano una nuova attività nel 2019** devono segnalare l'adesione al regime nella **comunicazione di inizio attività** (modello AA9/12, casella "Regime fiscale agevolato", codice 2). La fattura deve essere predisposta **senza addebito dell'IVA**, con la dicitura "Operazione in franchigia da IVA ex art. 1 co. 54 - 88 L. 190/2014", **assolvendo l'imposta di bollo di 2 euro** se la fattura è di importo superiore a 77,47 euro (artt. 6 Tabella B, 13 e 14 Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72) e **senza esposizione delle ritenute a titolo d'acconto**, indicando che trattasi di "corrispettivo non soggetto a ritenuta d'acconto in quanto assoggettato ad imposta sostitutiva ex art. 1 co. 67 L. 23.12.2014 n. 190".

Un altro tema riguarda la modalità di conservazione delle fatture nel caso in cui il soggetto forfettario riceva sul proprio indirizzo Pec una **fattura elettronica da parte di un fornitore**. Dato che, come confermato dall'Agenzia, non vi è alcun obbligo di conservazione elettronica, il cliente in regime forfettario dovrà conservare fatture in modo analogico, mediante il comportamento concludente di stampa della fattura e conservazione analogica.

LEGAL**COMODATO MODALE SOLO SE LA PRESTAZIONE A CARICO DEL COMODATARIO NON ASSUME I CARATTERI DI CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO DELLA COSA**

La qualificazione giuridica di un contratto come comodato modale viene meno qualora il c.d. *modus* (ossia, un onere) imposto al comodatario integri, in ragione della sua particolare onerosità, una vera e propria controprestazione per il godimento della cosa concessa in uso, inficiando l'originaria gratuità del comodato. È quanto ricordato dalla III^a Sez. Civile della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 1039/2019, in accoglimento del ricorso promosso da una società che, nei precedenti gradi di giudizio, era stata condannata a risarcire ad una Comunità Montana il danno da mancata tempestiva riconsegna del compendio immobiliare da quest'ultima concessole in comodato. Nonostante l'intestazione e l'esplicito richiamo alle norme del codice civile dedicate al comodato, **la ricorrente sosteneva la natura locatizia del contratto concluso con la controparte, con conseguente applicazione della disciplina di cui alla L. n. 392/1978** quanto a disdetta, durata del rapporto e indennità di avviamento. Il contratto, invero, prevedeva a carico della società **l'onere di eseguire una serie di opere di ristrutturazione edilizia piuttosto onerose, con facoltà per la Comunità Montana di recedere dal contratto, in caso di loro mancata esecuzione, e di pretendere la restituzione degli immobili e il risarcimento dei danni**. La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha **escluso la qualificazione giuridica del contratto de quo come comodato**, precisando come la natura di vera e propria controprestazione rivestita dall'obbligo di esecuzione delle opere edilizie, discendente *in primis* dalla **particolare entità dell'onere economico posto a carico del comodatario**, fosse altresì confermata dalla **facoltà di recesso "ipso iure" dal contratto riconosciuta alla Comunità Montana nel caso di inadempimento di tale obbligo**. Per la Corte, tale previsione è invero di per sé stessa idonea *"a connotare in termini di vera e propria sinallagmaticità i reciproci impegni negoziali"*, confermando che quella assunta dalla società sia un'autentica controprestazione incompatibile con la gratuità che deve caratterizzare il contratto di comodato.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	24/01/19	17/01/19	31/12/18	CAMBI	24/01/19	17/01/19	31/12/18	SPREAD	24/01/19	17/01/19	31/12/18
3 mesi	-0,310	-0,312	-0,313	Euro - USD	1,134	1,140	1,145	Btp vs BUND 10 years	249,0	252,2	254,3
6 mesi	-0,239	-0,236	-0,240	Euro - yen	124,43	123,95	125,85				
1 anno	-0,117	-0,120	-0,119								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.